

CCNL Metalmeccanici: Testo contrattuale sul welfare – art. 17, Sezione Quarta – Titolo IV

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 7, 2017

✖ Riportiamo, in allegato, il testo contrattuale sul welfare che Federmeccanica ha definito con Fim, Fiom e Uilm lo scorso 27 febbraio dando seguito ai demands convenuti con l'Accordo di rinnovo 26 novembre 2017.

In particolare, le aziende, a decorrere dal 1° giugno prossimo, dovranno mettere a disposizione dei lavoratori un'offerta di beni e servizi di welfare del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro, rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Hanno diritto alla suddetta offerta di beni e servizi di welfare i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno o siano comunque assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che abbiano superato la prova e che non siano in aspettativa non retribuita né indennizzata (aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.) per tutto il periodo 1° giugno-31 dicembre.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è necessario, inoltre, aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre mesi complessivi nel corso di ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Per i lavoratori a part-time il valore dei suddetti strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di

somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall'Accordo di rinnovo in materia di welfare.

Al fine di una più semplice applicazione della norma contrattuale, le parti hanno condiviso, a titolo esemplificativo, un elenco di strumenti di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio.

Nel contempo si è prevista espressamente la possibilità che i 100, 150 e 200 euro, stabiliti rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019, possano essere destinati, anche per un solo anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi.

In tale ipotesi ma anche in previsione di possibili modifiche delle attuali condizioni normative, si è precisato che i suddetti valori devono essere comprensivi degli eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Al contrario, non possono essere scomputati eventuali costi, commerciali o amministrativi, derivanti dall'attivazione o gestione dei servizi di welfare.

L'offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi.

Nel caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal CCNL.

Nelle aziende dove è costituita la RSU dovrà svolgersi un apposito confronto per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, dell'organizzazione aziendale e del

rapporto con il territorio, una coerente gamma di beni e servizi privilegiando quelli con finalità sociale.

A tal fine, le aziende terranno opportunamente in considerazione le indicazioni della RSU senza, però, che sia necessario uno specifico accordo.

Secondo la logica partecipativa che caratterizza le intese sul welfare, le organizzazioni stipulanti, sia in sede territoriale che nazionale, svolgeranno un ruolo di informazione, analisi e monitoraggio sull'applicazione della disciplina contrattuale.

In fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Allegati

[Prot 06 WELFARE – ALL 1](#)

Seminario sul BIM BUILDING INFORMATION MODELING – venerdì 17 marzo ore 10.00 in sede

scritto da Massimiliano Pallotta | Marzo 7, 2017

 Il prossimo venerdì' 17 marzo, alle ore 10.00, si terrà in Confindustria Salerno un seminario sul BIM BUILDING

INFORMATION MODELING, organizzato dal Gruppo Design Tessile SistemaCasa.

Il settore dell'arredo e delle costruzioni è oggetto di profonde innovazioni quanto alla metodologia di gestione dell'intero ciclo di vita di un'opera, che mirano a coinvolgere tutti gli operatori della filiera, quali progettisti, costruttori, fornitori e produttori.

L'elevato numero di operatori coinvolti e la complessità dei processi per la realizzazione delle opere civili, inevitabilmente genera conflitti ed inefficienze nel processo edilizio, causando sprechi di tempo e di risorse economiche.

Attraverso questo incontro formativo con il prof. Antonio Salzano si vuole fornire a tutti gli operatori della filiera delle costruzioni le conoscenze base legate all'utilizzo della metodologia Building Information Modeling.

Nel corso dell'incontro, verranno affrontati i nuovi concetti di progettazione integrata e gestione della commessa. Inoltre, si discuterà del concetto di 'oggetti BIM' per la modellazione di prodotti e componenti.

Per motivi organizzativi, Vi invitiamo a segnalare la Vostra partecipazione all'iniziativa inviando un'email a m.pallotta@confindustria.sa.it.

Allegati

[bim_17_marzo](#)

AGEVOLAZIONI – Bando aree di crisi non complesse – MODULISTICA on line. Domande dal 4 aprile pv e SEMINARIO di presentazione presso Unione Industriali di Napoli 10 marzo pv, ore 10.30

scritto da Marcella Villano | Marzo 7, 2017

✖ In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni su quanto in oggetto, informiamo che sul sito di Invitalia è disponibile la modulistica relativa al

bando aree di crisi non complessa. Di seguito l'iter operativo:1. registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario2. una volta registrati, accedere all'area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare (a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2017).Per vostra consultazione allego la modulistica e ricordo anche che il prossimo venerdì 10 marzo, alle ore 10.30, presso la sede dell'Unione Industriali di Napoli, avrà luogo il seminario di presentazione del bando.

Per esigenze organizzative, invito chi interessato ma che non ha ancora provveduto, ad inoltrare una mail di adesione a m.villano@confindustria.sa.it

Allegati

[Seminario bando aree crisi non compl. 10.3.2017](#)

Circolari ASSONIME 2017

scritto da Marcella Villano | Marzo 7, 2017

 Vi informiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le seguenti Circolari Assonime 2017:

Circolare n. 6: Imposte sui redditi – Certificazione Unica 2017

Circolare n. 5: IVA: il nuovo modello di dichiarazione d'intento

Circolare n. 4: IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2016

Circolare n. 3: Le novità del d.l. n. 193/2016 in tema di rettifica delle dichiarazioni fiscali

Circolare n. 2: Azioni risarcitorie per violazioni antitrust: analisi del decreto legislativo n. 3/2017

Circolare n. 1: Imposta sul valore aggiunto – Variazioni dell'imponibile e dell'imposta

I succitati documenti e i numeri precedenti, possono essere richieste via mail a m.villano@confindustria.sa.it

AGEVOLAZIONI – revisione credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno. Info su operatività

scritto da Marcella Villano | Marzo 7, 2017

✖ In riferimento alla nostra precedente news su quanto in oggetto, informiamo che lo scorso 22 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il DL Sud che, accogliendo tutte le proposte presentate da Confindustria in audizione, ha modificato in maniera sostanziale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, con ogni probabilità, per l'operatività della misura, occorrerà attendere le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Possono usufruire dell'agevolazione le imprese che, indipendentemente da dimensione e forma giuridica, effettuano investimenti in beni nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria e destinati a strutture produttive situate nelle zone ammissibili delle regioni del Mezzogiorno.

In dettaglio, le novità introdotte dalla legge di conversione del DL Sud prevedono:

1. Il calcolo del beneficio al lordo degli ammortamenti fiscali relativi a beni della medesima categoria di quello agevolati. Si tratta di una modifica importante, che ampia sensibilmente la base sulla quale calcolare l'agevolazione ed

evita di penalizzare chi ha investito negli anni precedenti in beni strumentali, beni il cui ammortamento risulta essere ancora in corso;

2. l'innalzamento della dimensione massima dell'investimento agevolabile per un importo pari a 3 milioni di euro per le imprese di piccola dimensione e 10 milioni di euro per quelle di media dimensione. Resta fermo il tetto di 15 milioni di euro per le grandi imprese (in precedenza tali tetti erano fissati a 1,5 milioni per le piccole, 5 per le medie e 10 per le grandi imprese).

3. nei limiti di spesa di cui al punto precedente, una intensità dell'aiuto pari al massimo consentito dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale nel periodo 2014-20. In tal modo, le nuove percentuali di agevolazione sono:

- per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna: 25% (grandi imprese), 35% (medie) e 45% (piccole);
- per Molise e Abruzzo: 10% (grandi imprese), 20% (medie) e 30% (piccole).

4. l'estensione delle zone ammissibili e dell'intensità di aiuto per la Regione Sardegna, in attuazione delle modifiche della Carta degli aiuti a finalità regionale adottate nel settembre 2016.

5. la rimozione dei vincoli alla possibilità di cumulo. Si tratta di un adeguamento alla normativa comunitaria che già prevede, in relazione agli stessi costi ammissibili, il cumulo tra due misure di aiuto, fino al limite dell'intensità o dell'importo più elevato applicabile da ciascun regolamento, che rappresenta la base normativa di ciascuna agevolazione.

Come sopra accennato, il nuovo regime si applica agli investimenti effettuati in seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del DL Sud e fino al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con

debiti tributari o contributivi, a seguito di una comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate

Convenzioni Confindustria/RetIndustria – nuove aziende partner: Italia Defibrillatori, Luciano Ponzi Investigazioni e Eudaimon

scritto da Oreste Pastore | Marzo 7, 2017

✖ Presentiamo tre new entries del catalogo delle Convenzioni che Confindustria propone agli associati per il 2017. Si tratta di

Italia Defibrillatori, tra le aziende leader in Italia per quanto riguarda la Consulenza, Vendita e Assistenza di Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE); di Luciano Ponzi Investigazioni, azienda che opera nel settore delle investigazioni aziendali di ogni tipologia; e di Eudaimon, azienda che opera a 360° nel Welfare Aziendale. Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul “bottone” presente sul sito www.confindustria.sa.it in basso a sinistra. Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda. In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte disponibili ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

[Luciano Ponzi Investigazioni](#)

[Luciano Ponzi Investigazioni-listino](#)

[Eudaimon per le Aziende associate](#)

[Italia Defibrillatori – offerta servizi di assistenza](#)

[Italia Defibrillatori – offerta defibrillatori](#)

Seminario “Strumenti finanziari a supporto della crescita delle piccole e medie imprese – 28 marzo, ore 9.30, sede CCIAA di Salerno

scritto da Marcella Villano | Marzo 7, 2017

 Informiamo che il prossimo 28 marzo, alle ore 9.30, avrà luogo presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno, via Roma, il seminario *Strumenti finanziari a supporto della crescita delle piccole e medie imprese*, in alternativa o in affiancamento al finanziamento bancario.

Tra i temi che verranno discussi, particolare attenzione sarà riservata ai vantaggi fiscali per le imprese che investono nel mercato dei minibond; al processo di emissione e di quotazione degli stessi; ai costi connessi alla loro emissione.

Incentivo Occupazione Giovani: Circolare INPS n.40 – istruzioni operative

scritto da Francesco Cotini | Marzo 7, 2017

✖ L'Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, riportata in allegato, illustra la disciplina relativa all'incentivo Occupazione Giovani e ne fornisce le indicazioni operative per la fruizione.

Si ricorda che l'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, per le assunzioni di giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani. L'incentivo è erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 con le seguenti forme contrattuali:

- tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
- apprendistato professionalizzante;
- tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, in via telematica, istanza preliminare di ammissione tramite modulo d'istanza "OCC.GIOV.", indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare. Tale modulo di richiesta sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto. Sarà

dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell'Istituto.

Una volta verificata la disponibilità residua delle risorse, l'Istituto comunicherà all'azienda interessata che l'importo dell'incentivo è stato prenotato. A tal punto, l'azienda dovrà:

- procedere entro i successivi 7 giorni, qualora non l'abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore al quale intende applicare l'incentivo;
- entro i successivi 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, deve comunicare l'avvenuta assunzione all'INPS, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
-

L'incentivo, riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, è fruibile esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive trasmesse mensilmente dalle aziende all'Istituto e comunque entro il termine del 28 febbraio 2019.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, l'agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite di euro **8.060,00** annui.

In caso di assunzione a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, l'agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 4.030,00 annui.

Nel caso di assunzione part-time, l'agevolazione è ridotta in maniera proporzionale.

Allegati

[circolare numero 40 del 28-02-2017_allegato n 3](#)

[circolare numero 40 del 28-02-2017_allegato n 2](#)

[circolare numero 40 del 28-02-2017_allegato n 1](#)

[Circolare numero 40 del 28-02-2017](#)

Incentivo Occupazione Sud: istruzioni operative – Circolare Inps n.41

scritto da Francesco Cotini | Marzo 7, 2017

✖ Facendo seguito alla nostra informativa del 26 Gennaio u.s., Vi informiamo che con la circolare n.41 del 1° marzo 2017, riportata in allegato, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo Occupazione Sud.

Come noto, si ricorda che l'incentivo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ai datori di lavoro con sede nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, **Campania**, Calabria, Puglia, Sicilia) e nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) che assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

- giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni;
- lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

I soggetti di cui sopra, non devono aver avuto un rapporto di

lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (tale norma non trova applicazione nel caso di trasformazione).

L'agevolazione spetta per le assunzioni con le seguenti forme contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato (anche somministrazione);
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- lavoro a tempo parziale;
- trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (per tale fattispecie, non è richiesto il requisito di disoccupazione) .

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di **8.060** euro annui per lavoratore assunto. La durata dell'incentivo è di 12 mesi.

In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'INPS e dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Procedimento

La fruizione dell'incentivo è subordinata alla presentazione in via telematica di un'istanza di ammissione all'INPS, tramite il modulo "B.SUD", che sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze

mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell'Istituto.

Successivamente all'invio dell'istanza, l'Istituto mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulerà gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto per cui si richiede l'incentivo sia disoccupato;
- calcolerà l'importo dell'incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa;
- informerà esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Nel caso in cui l'istanza di prenotazione venga accolta, entro 7 giorni di calendario dall'accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro per accedere all'incentivo deve, se ancora non l'ha fatto, effettuare l'assunzione.

A pena di decadenza, entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

Allegati

[circolare numero 41 del 01-03-2017_allegato n 3](#)

[circolare numero 41 del 01-03-2017_allegato n 2](#)

[circolare numero 41 del 01-03-2017_allegato n 1](#)

[Circolare numero 41 del 01-03-2017](#)

Decreto Milleproroghe: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – vigenza al 28 febbraio 2017

scritto da Francesco Cotini | Marzo 7, 2017

✖ Il D.L. 244/2016 (c.d. Milleproroghe), che come già comunicatoVi con nostra informativa dello scorso 28 febbraio, ha tra l'altro prorogato al **1° gennaio 2018** l'insorgenza dell'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per le aziende rientranti nella fascia occupazionale **15 – 35 dipendenti**, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, con vigenza al medesimo giorno (cfr. allegato).

Come noto, il D.Lgs. 151/2015 ha modificato l'art. 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro che alla data del 31 dicembre 2016 occupavano da 15 a 35 dipendenti, avrebbero dovuto assumere entro 60 giorni (e quindi entro il 1° marzo 2017) un lavoratore disabile.

L'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, ha quindi posticipato l'obbligo di assunzione al 1° marzo 2018 (ovvero entro 60 giorni successivi all'insorgenza stessa dell'obbligo).

Pertanto, sino al 31 dicembre 2017 l'obbligo continuerà a scattare solo nel caso di nuove assunzioni, secondo quanto stabilito dalla disciplina previgente.

Si ricorda inoltre, come già comunicato con nostra informativa del 28/02/2017 in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, che il provvedimento in oggetto ha tra l'altro posticipato di sei mesi (e quindi dal 12 aprile 2017 al **12 ottobre 2017**) la decorrenza dell'obbligo di comunicazione in via telematica all'INAIL, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Allegati

[19-2017-Milleproroghe](#)